

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il
14 ottobre 2015 — Freie und Hansestadt Hamburg/Jost Pinckernelle**

(Causa C-535/15)

(2016/C 007/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Freie und Hansestadt Hamburg

Resistente: Jost Pinckernelle

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 5 del regolamento REACH⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che, fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23 del medesimo regolamento, le sostanze non possono essere esportate dal territorio dell'Unione a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del titolo II del regolamento REACH.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (UE) 2015/830 della Commissione, del 28 maggio 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (GU L 132, pag. 8).

Ricorso proposto il 15 ottobre 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-540/15)

(2016/C 007/15)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Maria Patakia, Muriel Heller e Klara Talabér-Ritz)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, o, in ogni caso, non avendo comunicato le disposizioni in discorso alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi.